

FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY

CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO

I) PREMESSA

Art. 1 – Codice etico

1. Il presente Codice etico e di comportamento individua i principi che costituiscono l'etica associativa e prevede una serie di norme sostanziali e comportamentali che dovranno essere rispettate da tutti coloro che operano presso la Federazione Italiana Rugby, nell'ambito delle rispettive competenze ed in relazione alla posizione ricoperta nella organizzazione federale.
2. Specifica i doveri di lealtà, imparzialità, diligenza e contribuisce a garantire che le attività di tutti i soggetti siano poste in essere nel rispetto dei valori di imparzialità, riservatezza e trasparenza.
3. Il presente codice non sostituisce, ma si aggiunge ed integra il Codice di Comportamento Sportivo e il Codice Etico emanato dal CONI ed ogni altra norma emanata dal CONI o federale prevista in materia.

Art. 2 – Ambito di applicazione

1. Il presente Codice si applica a tutti i componenti del Consiglio federale, ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, ai componenti degli Organi Territoriali, ai componenti delle Commissioni Federali, nonché ai titolari di rapporti di collaborazione a vario titolo (tecnici, manager, accompagnatori squadre nazionali etc.) o di rapporti che comportino una prestazione di opera o la fornitura di un servizio ed a persone autorizzate a frequentare gli uffici per effettuare studi e ricerche.
2. Il Codice si applica, altresì, a coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o di direzione della Federazione ed a tutti coloro che operano all'interno o per il conseguimento delle finalità federali.

Art. 3 - Definizione ed osservanza del Codice etico

1. Una copia del presente Codice è consegnata ad ogni componente del Consiglio Federale, del Collegio dei Revisori Conti, degli Organi Territoriali ed è portata a conoscenza di tutti i soggetti che a vario titolo, instaurino un rapporto di collaborazione con la Federazione o che operino nell'ambito della stessa.

2. Tutti i soggetti sopra indicati sono tenuti a conoscere il contenuto del Codice etico, ad osservarlo ed a contribuire alla sua attuazione.
3. L'inosservanza delle norme ivi contenute determina la violazione delle regole comportamentali previste dall'art.20 1 comma del Regolamento di Giustizia con l'applicazione delle relative sanzioni disciplinari e, se del caso, la violazione di obblighi contrattuali, con le relative conseguenze.

II) PRINCIPI GENERALI

Art. 4 – Osservanza della disciplina sportiva

1. Tutti i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sono tenuti all'osservanza delle norme statutarie, regolamentari e sulla giustizia, nonché delle decisioni adottate dalla Federazione. Tutti devono collaborare alla corretta applicazione delle normative vigenti.

Art. 5 - Regole di comportamento

1. Tutti devono essere a conoscenza delle norme statutarie e regolamentari che disciplinano il proprio ruolo e le proprie funzioni.
2. Tutte le attività devono essere svolte con adeguato impegno professionale, rigore morale e correttezza gestionale, anche al fine di tutelare l'immagine della Federazione.
3. Tutti, nell'ambito e svolgimento delle loro attività devono tenere una condotta ispirata ai principi di lealtà, correttezza, imparzialità, integrità ed onestà, evitando atti e comportamenti caratterizzati da animosità o conflittualità, mantenendo rapporti improntati a fiducia e collaborazione ed ispirati a correttezza, trasparenza e reciproco rispetto.
4. Nessuno deve abusare del ruolo rivestito all'interno della Federazione, né porre in essere atti contrari ai doveri del proprio ruolo, né omettere o posticipare un atto o un comportamento per interessi personali o di terzi.
5. Nessuno può ricevere o richiedere benefici di qualsiasi natura, diretti od indiretti, per compiere, omettere o ritardare un atto del proprio ufficio.
6. Nelle relazioni con l'esterno, le comunicazioni devono essere preventivamente autorizzate e devono essere adeguatamente motivate e documentate.

7. Le informazioni o documenti, anche non riservati, di cui si è in possesso per funzione, rapporto professionale o per ragioni legate alle proprie competenze nell'ambito federale, non possono essere utilizzati, salvo autorizzazione in tal senso da parte del Consiglio Federale o del Comitato Esecutivo o del Presidente Federale.

Art. 6 - Dovere di imparzialità

1. Tutti devono operare con imparzialità e devono evitare trattamenti di favore e disparità di trattamento nei confronti di tutti i soggetti che a vario titolo hanno rapporti con la Federazione Italiana Rugby.
2. Ogni indebita pressione che qualunque soggetto dovesse subire e che dovesse determinare una violazione del dovere di imparzialità, deve essere tempestivamente comunicata dall'interessato al Consiglio Federale o Comitato Esecutivo o Presidente Federale o l'organo federale del quale sono componenti.

Art. 7 - Dovere di riservatezza

1. Tutti coloro che operano per qualsiasi titolo per conto della Federazione Italiana Rugby sono tenuti a non divulgare notizie di atti e provvedimenti, prima che gli stessi siano formalizzati e comunicati alle parti interessate.
2. Non è consentito divulgare informazioni o notizie apprese nell'esercizio delle proprie funzioni, che non siano oggetto di pubblicazione, salvo specifica autorizzazione de Consiglio Federale o del Comitato Esecutivo o del Presidente Federale.
3. Non è consentito divulgare informazioni o notizie apprese nell'esercizio delle proprie funzioni, prima della pubblicazione, salvo specifica autorizzazione de Consiglio Federale o del Comitato Esecutivo o del Presidente Federale
4. Non è consentito l'accesso a terzi ad atti, documenti e fascicoli se non nei casi e nei modi previsti dalla legge ed in conformità alle prescrizioni interne.
5. E' necessario acquisire e trattare solo dati necessari per le finalità delle proprie funzioni ed in diretta connessione con le proprie funzioni e prevenire l'eventuale dispersione di dati osservando le misure di sicurezza impartite, custodendo con ordine e cura gli atti affidati.

Art. 8 - Conflitto di interessi

1. E' necessario prevenire situazioni di conflitto di interessi, in cui vengono coinvolti interessi personali o di persone collegate, quali familiari, parenti o conoscenti ed astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o a qualsiasi attività che possa determinare tale conflitto.
2. E' necessario astenersi nel caso in cui sussistano gravi ragioni di convenienza e di opportunità; parimenti, in ogni altro caso in cui la propria partecipazione alla trattazione della questione possa ingenerare sfiducia nell'imparzialità ed indipendenza della Federazione Italiana Rugby.
3. Nei casi di cui al presente articolo, gli interessati devono informare tempestivamente il Consiglio Federale o Comitato Esecutivo o Presidente Federale o l'organo federale del quale sono componenti.

Art. 9 - Rapporti con la stampa

1. Non è consentito intrattenere rapporti con organi di stampa o con altri mezzi di informazione o divulgare notizie, riguardanti le attività della Federazione Italiana Rugby, salvo il caso di espresse autorizzazioni da parte del Consiglio Federale, del Comitato Esecutivo o del Presidente Federale.
2. Non è assolutamente consentito rilasciare affermazioni o comunicati che possano in qualsiasi modo ledere l'immagine, il decoro, l'onorabilità e la dignità della Federazione Italiana Rugby, dei suoi Organi o di ogni altro soggetto od organismo operanti nell'ambito della Federazione.

Art. 10- Attività collaterali

1. Non è consentito svolgere attività che possano ledere l'immagine della Federazione Italiana Rugby o che incidano sul corretto svolgimento delle funzioni affidate dalla Federazione.
2. Tutti i soggetti che hanno una funzione all'interno della Federazione, debbono, nella vita privata, evitare e non assumere comportamenti che possano ledere l'immagine, il decoro, l'onorabilità e la dignità della Federazione Italiana Rugby.
3. Le strutture ed i beni della Federazione Italiana Rugby devono essere destinati esclusivamente all'espletamento delle funzioni assegnate.

Art. 11 – Personale della Federazione

1. Il personale è una componente indispensabile per il raggiungimento delle finalità della Federazione Italiana Rugby.
2. Le Strutture e gli Uffici federali sono disciplinati dal Regolamento Organico.
3. I dirigenti ed i responsabili di funzioni utilizzano e valorizzano pienamente tutte le professionalità presenti nella propria struttura od ufficio, favorendo lo sviluppo e la crescita dei propri collaboratori e creando le condizioni per lo sviluppo delle loro potenzialità.
4. I dirigenti delle strutture federali esercitano l'autorità con equità e correttezza evitando ogni abuso e sono gli unici referenti per le attività dei dipendenti.
5. Al personale dipendente del Coni si applica il codice etico della CONI Servizi SpA

Art.12 (Norma generale)

1. Oltre al contenuto delle norme sopra indicate, dovrà ritenersi contrario al presente Codice ogni comportamento che nel caso concreto violi i principi in esso richiamati.